

La giustizia italiana, in assenza di accordi bilaterali di estradizione con lo Sri Lanka, non può procedere alla richiesta di estradizione nei confronti dell'omicida, che attualmente vive e lavora tranquillamente nel suo paese.

Questa assenza di strumenti diplomatici crea una grave situazione di ingiustizia.

Emerge nuovamente la necessità di una rappresentanza diplomatica comune degli interessi dei cittadini comunitari (come rammentava già il Parlamento nella relazione A4-0193/97).

Può la Commissione far sapere quali progressi sono stati compiuti per quanto concerne il progetto di rappresentanza diplomatica comune?

Può inoltre la Commissione esercitare, attraverso la propria delegazione presso lo Sri Lanka, tutte le pressioni che il caso richiede affinché questa grave situazione di omicidio confessato possa concludersi con giustizia?

Risposta data dal sig. Van den Broek in nome della Commissione

(4 settembre 1998)

L'oggetto dell'interrogazione esula dalla sfera di competenza della Commissione (che è spiacente di non disporre dell'informazione richiesta).

(1999/C 50/228)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2596/98
di Konstantinos Hatzidakis (PPE) alla Commissione**

(1 settembre 1998)

Oggetto: Tasso di utilizzazione degli stanziamenti a titolo dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione

Può dire la Commissione qual è stato, sino ad oggi, il tasso di utilizzazione globale (in cifre assolute e in percentuale) degli stanziamenti dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione per Stato membro,

1. rispetto all'importo complessivo relativo all'intero periodo di programmazione in corso (1994-1999);
2. rispetto a quanto era programmato sino ad oggi?

Risposta data dal sig. Liikanen in nome della Commissione

(23 settembre 1998)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(1999/C 50/229)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2786/98
di Ana Palacio Vallelersundi (PPE) alla Commissione**

(17 settembre 1998)

Oggetto: Candidature di titolari del diploma spagnolo di «ingeniero técnico» ai concorsi generali a posti di funzionario pubblico europeo di categoria A/LA

Considerando che la Commissione è venuta a sapere — grazie alla documentazione allegata al ricorso di annullamento interposto il 1° dicembre 1997 presso il Tribunale di prima istanza delle Comunità europee dal signor Vicente Alonso Morales (T-299/97) — che un titolare del diploma spagnolo di «ingeniero técnico», il signor Roberto Arce Recio, ha potuto accedere ai corsi di dottorato presso l'Università «Paul Sabatier» di Tolosa (Francia), dove il 24 giugno 1998 ha ottenuto il titolo con la lode, per quale motivo il Commissario Liikanen, nella sua risposta del 10 febbraio 1998 all'interrogazione scritta E-4186/97 ⁽¹⁾ dell'onorevole Bárbara Dührkop Dührkop, afferma che una delle ragioni sostenute dalla Commissione per decidere di non ammettere i titolari del diploma spagnolo di «ingeniero técnico» ai posti di funzionario pubblico europeo di categoria A/LA consiste nel fatto che il suddetto diploma spagnolo non consente l'accesso agli studi di dottorato?

⁽¹⁾ GU C 304 del 2.10.1998, pag. 15.